

CONFAPI
Sardegna

Via Nervi, 18 - Z.I. CACIP
09030 Elmas



Viale Monastir, 35
09122 Cagliari



Via Ancona, 1
09126 Cagliari



Viale Elmas, angolo Via Po
09122 Cagliari

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 24 gennaio 2012, in Elmas, presso la sede Regionale della CONFAPI Sardegna –
Associazione delle Piccole e Medie Industrie della Sardegna

tra

CONFAPI Sardegna - Associazione delle Piccole e Medie Industrie della Sardegna
rappresentata dal Presidente Francesco Lippi

e

le Segreterie Regionali Confederali di CGIL, CISL, UIL della Sardegna, rappresentate
rispettivamente da Enzo Costa, Giovanni Matta e Francesca Ticca.

Premesso

- che CONFAPI Sardegna e CGIL, CISL, UIL Regionali intendono garantire un sostegno effettivo al sistema delle PMI, anche confermando, rispetto a quanto già posto in essere per il 2011, l'intesa volta a rendere uniforme il regime fiscale per tutti i lavoratori facenti capo al settore della Piccola e Media Industria;
- che con la Circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011, l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenute su quanto disposto dall'art. 1, comma 47 della legge n. 220 del 2010 che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione a incrementi della produttività";

CONFAPI
Sardegna

Via Nervi, 18 - Z.I. CACIP
09030 Elmas



Viale Monastir, 35
09122 Cagliari



Via Ancona, 1
09126 Cagliari



Viale Elmas, angolo Via Po
09122 Cagliari

- che in base alla normativa vigente (art.51, comma 1, DPR n. 917/1986 – T.U.I.R.) si considerano “percepiti nel periodo di imposta anche le somme e valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il 12 del mese di gennaio del periodo di imposta successivo a quello cui si riferiscono”;
- che la Circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/E del 14 febbraio 2011, sopra richiamata, conferma la necessità che le somme correlate a incrementi della produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa siano erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico Accordo collettivo;
- che in base a quanto determinato dall’art. 22, commi 6 e 7 (riguardo la deducibilità IRAP) e dall’art. 33, comma 12 e ss., della L. 12/11/2011, n. 183 (in attuazione dell’art. 26 del D.L. 6/07/2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15/07/2011, n. 111), **per il periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 sono prorogate le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, previste dall’art. 2, comma 1, lett. c), del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 126;**

si conviene quanto segue

- a) per il periodo di imposta 2012, con il presente Accordo, le disposizioni di tutti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati presso le imprese aderenti al sistema CONFAPI Sardegna su tutto il territorio regionale, sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata Circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro n. 3/E del 14 febbraio 2011, per gli istituti che – considerato quanto avvenuto in materia negli anni 2009, 2010, 2011 – sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;

CONFAPI
Sardegna

Via Nervi, 18 - Z.I. CACIP
09030 Elmas



Viale Monastir, 35
09122 Cagliari



Via Ancona, 1
09126 Cagliari



Viale Elmas, angolo Via Po
09122 Cagliari

- b) le imprese, pertanto, applicheranno le agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato in azienda (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale, le erogazioni variabili, le erogazioni perequative e/o sostitutive se ricondotte con Accordo a miglioramenti della competitività aziendale, le indennità di reperibilità e/o comunque collegate al disagio di svolgimento della prestazione) erogati nell'anno 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerato quanto avvenuto negli anni 2009, 2010 e 2011;
- c) le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della regione Sardegna;
- d) analogo beneficio troverà applicazione in favore dei lavoratori in somministrazione sulla base delle norme contrattuali loro applicabili;
- e) le imprese informeranno le rispettive RSU e daranno comunicazione ai loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa.
- f) il contenuto della presente intesa è sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese di secondo livello così come previsto dai CCNL vigenti del Sistema CONFAPI.

Elmas, 24 gennaio 2012

Letto, confermato e sottoscritto

CONFAPI
Sardegna

Francesco Lippi

CGIL

Enzo Costa

CISL

Giovanni Matta

UIL

Francesca Ticca